



*Provincia di Avellino*



*Ufficio della Consigliera di Parità*

*Consigliera di  
Parità  
Provincia di Avellino*

## **I COMITATI PARI OPPORTUNITA'**

**A cura di Domenica Marianna Lomazzo**

Avellino 2007

*Materiale a cura dell'Ufficio della Consigliera di Parità Provincia di Avellino  
Dott.ssa Domenica Marianna Lomazzo*

Hanno collaborato alla elaborazione tecnico-scientifica:  
Dott.ssa Tiziana Masucci  
Dott.ssa Rocchina Staiano

**La Consigliera di Parità della Provincia di Avellino riceve previo appuntamento nei giorni di:**

**Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00**

**Martedì dalle ore 15.00 alle 17.00**

**L'Ufficio è ubicato presso l'ex Caserma Litto  
Corso Vittorio Emanuele, n. 44 83100 Avellino  
Telefax 0825.786246 – cell. 320.4399613**

### **Principi generali delle pari opportunità.**

I principi delle pari opportunità sono contenuti nella Costituzione agli artt. 3, 20 e 51 e il D. Lgs. 29/1993 dispone che almeno 1/3 delle donne facciano parte delle commissioni degli uffici pubblici.

La legge costituzionale, che ha modificato l'art. 51 della Costituzione, il 5 maggio 2003, dispone la rappresentanza delle donne nelle cariche politiche.

Gli organi di parità sono lo strumento per un'efficace opera di riequilibrio.

Tre sono gli organi che supportano le pari opportunità:

- 1) il **Dipartimento per le pari opportunità**, che assiste il Ministro per le pari opportunità presso la presidenza del Consiglio dei Ministri;
- 2) la **Commissione Nazionale per la parità**, istituita dall'art. 21, comma 2, della L. 23 agosto 1988, n. 400, trasformata, ai sensi l'art. 1 del D. Lgs. 31 luglio 2003, n. 226, in **Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna**;
- 3) il **Comitato Nazionale di parità** presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale che ha il compito di rimuovere le discriminazioni e gli ostacoli alla parità.

I Comitati delle pari opportunità sono strutturati a piramide per ogni organismo a livello statale, regionale, provinciale e locale e possono rimanere in carica un anno.

Il problema attuale è la sottorappresentanza, politica e nei centri decisionali, delle donne, dato suffragato dalle statistiche.

Da tempo ci si interroga su quali possano essere gli strumenti più idonei per perseguire e per raggiungere l'obiettivo di un'equilibrata rappresentanza fra i sessi, focalizzando l'attenzione sull'utilità e sulla praticabilità dell'azione di quote garantite anche se sorge a questo punto il problema della legittimità o meno del discriminare per uguagliare.

L'art. 3 della Costituzione cita i due aspetti dell'uguaglianza formale e sostanziale. Se si fa riferimento alla sola uguaglianza formale, è difficile sostenere la legittimità costituzionale di qualsiasi previsione tendente ad azioni positive; se si fa riferimento, invece al principio di uguaglianza sostanziale, invece sarebbe costituzionalmente lecita l'introduzione di azioni positive, limitatamente alla rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale.

L'inizio degli anni '90 è stato caratterizzato da una produzione normativa volta ad assicurare quote alla rappresentanza femminile. Questo fino alla sentenza n. 422/95 della Corte Costituzionale, che contestava il principio di uguaglianza dichiarando illegittime tutte quelle norme che imponevano nella presentazione delle candidature qualsiasi forma di quote in relazione al sesso dei candidati.

La sentenza è stata considerata come un arretramento rispetto alla meta del riequilibrio della rappresentanza femminile, costituendo, però, un punto di snodo nel processo di definizione degli strumenti giuridici diretti ad assicurare tale obiettivo.

Si sono presentati due percorsi, non necessariamente alternativi:

- 1) trovare soluzioni innovative, più vicine ai cosiddetti modelli deboli di azione passiva, basati sull'incentivazione e non su norme vincolanti;
- 2) modificare le norme costituzionali per superare l'orientamento della giurisprudenza costituzionale

### **I Comitati per le pari opportunità: nozione e compiti.**

Il Comitato per le pari opportunità (d'ora in poi C.P.O.) un organismo propositivo e consultivo, previsto dal Contratto Collettivo dei Lavoratori per diffondere i principi di parità e pari opportunità all'interno dell'Ente. E', altresì, il soggetto preposto alla verifica delle iniziative, promosse dall'Amministrazione, per favorire le pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale.

Obiettivo primario del Comitato è la tutela della dignità delle persone nei luoghi di lavoro.

Al fine di perseguire tale obiettivo, tra i compiti prefissi dal C.P.O. vi è l'individuazione dei fattori che ostacolano le pari opportunità nel lavoro e la promozione su iniziative volte al loro superamento e proponendo interventi idonei, con particolare attenzione ai percorsi formativi ed alla flessibilità dell'orario di lavoro.

Inoltre, il C.P.O., attraverso un'analisi della situazione del personale dell'Ente, intende formulare proposte, che mirino a valorizzare le unità lavorative presenti in organico, i cui requisiti professionali devono essere tenuti in considerazione nell'attribuzione di incarichi o di funzioni più qualificate.

Scopo generale del Comitato pari opportunità è presidiare e sviluppare, attraverso atti concreti, la piena realizzazione di pari opportunità nel lavoro fra donne e uomini ed implementare una politica di pari opportunità nelle strategie aziendali incidendo sui comportamenti e sugli stili che sempre più siano in grado di valorizzare la differenza di genere.

L'azione del Comitato si svolge attraverso delle "azioni positive", inserite in un "Piano delle azioni positive".

### **Il Piano delle azioni positive.**

La legge n. 125/91 all'art. 2, oggi trasfuso nell'art. 44 del D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, stabilisce che le Province autonome, le Regioni, le Province, i Comuni e tutti gli enti pubblici ed economici, nazionali, regionali e locali, sentite le organizzazioni sindacali locali e il Comitato per le pari opportunità adottino il Piano di azioni positive.

L'obiettivo del Piano è chiaramente indicato nella legge e consiste nel mettere in atto azioni e progetti atti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra donne e uomini.

Il Piano viene concordemente approvato con le organizzazioni sindacali e l'amministrazione.

Uno dei limiti del Piano è tuttavia quello di essere una raccolta formale di dichiarazioni d'intenti. Per superare questo limite il piano definisce, di volta in volta, azione per azione, una serie di attività che hanno lo scopo di avviare concretamente azioni e sperimentazioni di tipo integrato con i servizi di competenza.

Il Comitato Pari Opportunità è garante dell'attuazione del Piano di azioni positive, concordemente approvato, e della sua corretta applicazione.

Le azioni positive sono trasversali rispetto alla politica organizzativa dell'Ente e nella loro formulazione e definizione delle priorità temporali, che terranno conto della "capacità" di produrre effetti sul sistema, sulla qualità e sulla logica progettuale complessiva.

## **Fac-simile di regolamento per costituire il Comitato Pari Opportunità.**

### **Art. 1. Composizione e durata**

1. Il Comitato per le pari opportunità è composto:
  - o dal Sindaco o suo delegato con funzioni di Presidente;
  - o da rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali, uno per ogni organizzazione sindacale più rappresentativa, ai sensi delle disposizioni vigenti;
  - o da rappresentanti designati dall'Amministrazione, in numero equivalente a quelli designati dalle organizzazioni sindacali, scelti fra i dipendenti; Qualora la carica di Presidente sia attribuita ad un/una componente degli organi politici, il Direttore Generale può individuare tra i rappresentanti designati dall'Amministrazione un coordinatore/una coordinatrice con funzioni di raccordo amministrativo tra Presidente e Comitato.
2. Per l'espletamento delle attività del Comitato, i/le componenti si avvalgono di permessi retribuiti come previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti.
3. I/le componenti il Comitato rimangono in carica per la durata della legislatura e comunque fino alla costituzione del nuovo Comitato.

### **Art. 2 - Compiti**

1. Al Comitato sono riconosciute tutte le funzioni attribuite dalla vigente normativa.
2. Al Comitato compete:
  1. formulare Piani di azioni positive e avanzare proposte a favore delle lavoratrici e dei lavoratori ed individuare le misure più idonee per favorire il raggiungimento delle condizioni di parità ;
  2. esprimere parere, su richiesta dell'Ente, sugli atti di indirizzo generale riguardanti le politiche, l'ordinamento e la gestione del personale e la formazione;
  3. promuovere indagini conoscitive, ricerche, analisi e seminari necessari ad individuare misure atte a creare condizioni di pari opportunità tra i lavoratori e le lavoratrici;
  4. formulare proposte in ordine a criteri e modalità, relativi alle seguenti materie: formazione ed aggiornamento professionale dei dipendenti, orari di lavoro del personale, orari dei servizi resi all'utenza, altre materie che hanno valenza sulle condizioni delle donne e degli uomini dipendenti;
  5. promuovere interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità e a salvaguardarne la professionalità;
  6. pubblicizzare periodicamente tra le lavoratrici ed i lavoratori dell'Ente il lavoro svolto dal Comitato P.O. ed i risultati emersi attraverso il sito web, circolari, news letter e simili;
  7. relazionare annualmente alla Giunta Comunale sull'attività svolta e sulle condizioni oggettive delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti;
  8. proporre iniziative volte ad incentivare la flessibilità degli orari di lavoro anche in rapporto a quelli dei servizi sociali della città per favorire l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro;
  9. partecipare e collaborare, con propri rappresentanti, a riunioni, incontri, convegni, reti di CPO, tavoli di lavoro e quant'altro ritenuto opportuno, anche con persone esterne all'ente che abbiano compiti di formulare proposte al fine di realizzare interventi in materia di Pari opportunità.

10. assolvere ad ogni altro compito ed incombenza attribuita al Comitato da leggi, regolamenti o da normative.

3. Il Comitato può invitare a partecipare alle riunioni dipendenti dell'ente ed anche persone esterne con specifiche competenze.

### **Art. 3 - Modalità di funzionamento**

1. Il Comitato si riunisce in seduta ordinaria e su convocazione del/della Presidente almeno due volte l'anno.

2. Spetta al/alla Presidente convocare il Comitato per le sedute ordinarie o se ne fa richiesta almeno la metà dei componenti effettivi.

3. Le sedute si terranno in orario di servizio nella sede appositamente designata. La convocazione ordinaria è effettuata per iscritto anche tramite e-mail almeno 5 giorni prima e contiene l'ordine del giorno. La convocazione straordinaria può essere effettuata in un tempo inferiore a quello stabilito per la convocazione ordinaria, tramite e-mail o telefonicamente. L'ordine del giorno della successiva riunione viene stabilito, di norma, al termine di ogni seduta.

4. Ogni riunione del Comitato viene verbalizzata dal/dalla Segretario/Segretaria. Il verbale dovrà riportare le presenze, una sintesi gli argomenti trattati, le decisioni assunte ed eventuali posizioni difformi espresse. Il verbale viene approvato nella riunione successiva e viene quindi trasmesso al/alla Dirigente del Servizio Personale.

5. Per la validità delle sedute è necessaria la partecipazione di almeno la metà più uno dei componenti.

6. Le deliberazioni del Comitato sono prese a maggioranza dei partecipanti. Le votazioni del Comitato avvengono a voto palese, facendo espressa deroga al principio della segretezza del voto, ad eccezione delle votazioni che riguardano le persone o qualora lo richieda un terzo dei presenti.

7. Il Direttore Generale presiede la riunione di insediamento del Comitato.

8. Il Comitato può operare in gruppi di lavoro, a cui si demanda la predisposizione di documenti su materie di competenza del Comitato stesso.

9. I/le componenti del Comitato, che risultino assenti senza giustificato motivo per cinque riunioni consecutive, sono dichiarati decaduti con provvedimento del Direttore Generale su segnalazione del/della Presidente.

10. Un/una componente del Comitato, se si dimette o decade, viene integrato/a dallo stesso organo che l'aveva precedentemente designato/a.

### **Art. 4 - Risorse**

1. L'Amministrazione mette a disposizione del Comitato una sede e attrezzature per il suo funzionamento.

2. L'attività di supporto, ivi compresa l'attività di segreteria del Comitato, è garantita dal Servizio Personale.

3. L'Amministrazione garantisce, attraverso il piano annuale di formazione e, compatibilmente con le risorse a disposizione, la formazione e l'aggiornamento dei componenti del Comitato.

4. Per il tramite della Direzione Generale saranno forniti al Comitato i dati e le informazioni richiesti per l'espletamento delle attività di competenza, nel rispetto della normativa vigente.

### **Art. 5 - Rapporti con gli organi di governo e altri organismi**

1. Il Comitato può indire riunioni ed incontri cui invitare i componenti degli organi di governo del Comune e le rappresentanze sindacali aziendali su tematiche di interesse comune, pertinenti alle attività del Comitato.

**Art. 6 - Approvazione e modifiche**

1. Le presenti norme sono approvate dal Comitato per le pari opportunità con la maggioranza dei due terzi dei/delle componenti. Analoga maggioranza è richiesta per la modifica.

## PARI OPPORTUNITA' DONNA-UOMO

### NORMATIVA INTERNAZIONALE

#### [L. 4 agosto 1955, n. 848](#)

Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952.

#### [L. 22 maggio 1956, n. 741](#)

Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni numeri 100, 101 e 102 adottate a Ginevra dalla 34<sup>a</sup> e dalla 35<sup>a</sup> sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro.

#### [L. 6 febbraio 1963, n. 405](#)

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale del lavoro n. 111 concernente la discriminazione in materia di impiego e di professione adottata a Ginevra il 25 giugno 1958.

#### [L. 14 marzo 1985, n. 132](#)

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979.

#### [L. 24 aprile 1967, n. 326](#)

Adesione alla Convenzione sui diritti politici della donna, adottata a New York il 31 marzo 1953, e sua esecuzione.

#### [Dichiarazione adottata dalla quarta Conferenza mondiale sulle donne: azione per l'uguaglianza, lo sviluppo e la pace.](#)

(Pechino, 4-15 settembre 1995.)

#### [Le donne nel mondo. Tendenze e statistiche](#)

The World's Women 2000. Trends and Statistics

### NORMATIVA COMUNITARIA

#### [Trattato 25 marzo 1957 \(art. 119\)](#)

Trattato che istituisce la Comunità europea (n.d.r. Versione in vigore dal 1° febbraio 2003).

**[L. 3 luglio 1965, n. 929](#)**

Ratifica ed esecuzione della Carta sociale europea adottata a Torino il 18 ottobre 1961.

**[Dir. 75/117/CEE del 10 febbraio 1975](#)**

Direttiva del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile.

**[Dir. 76/207/CEE del 9 febbraio 1976](#)**

Direttiva del Consiglio relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro.

**[Dir. 79/7/CEE del 19 dicembre 1978](#)**

Direttiva del Consiglio relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale.

**[Dir. 86/378/CEE del 24 luglio 1986](#)**

Direttiva del Consiglio relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nel settore dei regimi professionali di sicurezza sociale.

**[Dir. 86/613/CEE del 11 dicembre 1986](#)**

Direttiva del Consiglio relativa all'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma, ivi comprese le attività nel settore agricolo, e relativa altresì alla tutela della maternità.

**[Dir. 92/85/CEE del 19 ottobre 1992](#)**

Direttiva del Consiglio concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

**[Dir. 93/104/CE del 23 novembre 1993](#)**

Direttiva del Consiglio concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.

**[Dir. 96/34/CE del 3 giugno 1996](#)**

Direttiva del Consiglio concernente l'accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES.

**[Dir. 97/80/CE del 15 dicembre 1997](#)**

Direttiva del Consiglio riguardante l'onere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso.

**[Dir. 97/81/CE del 15 dicembre 1997](#)**

Direttiva del Consiglio relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES.

**[Reg. \(CE\) n. 2836/98 del 22 dicembre 1998](#)**

Regolamento del Consiglio relativo all'integrazione delle questioni "di genere" nella cooperazione allo sviluppo.

**[Dir. 2000/78/CE del 27 novembre 2000](#)**

Direttiva del Consiglio che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

**[Dir. 2002/14/CE del 11 marzo 2002](#)**

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro

generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori.

**[Dir. 2002/73/CE del 23 settembre 2002](#)**

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro.

**[Com. 7 dicembre 2000 \(art. 23\)](#)**

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

**[Regolamento \(CE\) n. 806/2004 del 21 aprile 2004](#)**

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione della parità fra i sessi nella cooperazione allo sviluppo.

**[Direttiva 2004/113/CE del 13 dicembre 2004](#)**

Direttiva del Consiglio che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura.

## NORMATIVA STATALE

**[Costituzione della Repubblica Italiana \(artt. 3, 51, 117\)](#)**

**[L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2](#)**

Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

**[L. 26 aprile 1934, n. 653](#)**

Tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli.

**[R.D. 7 agosto 1936, n. 1720](#)**

Approvazione delle tabelle indicanti i lavori per i quali è vietata l'occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni e quelli per i quali ne è consentita l'occupazione, con le cautele e le condizioni necessarie.

**[D.M. 8 giugno 1938](#)**

Determinazione delle attività per le quali è obbligatoria la visita medica alle donne ed ai fanciulli che vi sono occupati.

**[R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636](#)**

Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, e sostituzione dell'assicurazione per la maternità con l'assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità.

**[D.Lgs.Lgt. 18 gennaio 1945, n. 39 \(artt. 2,3,4\)](#)**

Disciplina del trattamento di reversibilità delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia.

**[L. 26 agosto 1950, n. 860](#)**

Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.

**D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 (artt. 3, 6, 7, 8, 14, 17)**

Approvazione del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari.

**L. 27 dicembre 1956, n. 1441**

Partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti di assise e nei Tribunali per i minorenni.

**L. 29 novembre 1961, n. 1325**

Modificazioni alla legge 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli.

**L. 9 gennaio 1963, n. 7**

Divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio e modifiche alla L. 26 agosto 1950, n. 860: «Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri».

**L. 9 febbraio 1963, n. 66**

Ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni.

**L. 5 marzo 1963, n. 389**

Istituzione della «Mutualità pensioni» a favore delle casalinghe.

**L. 30 aprile 1969, n. 153 (artt. 10, 24, 34)**

Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale.

**L. 30 dicembre 1971, n. 1204**

Tutela delle lavoratrici madri.

**D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403 (artt.1,2,4,5)**

Disciplina dell'obbligo delle assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, nonché dei lavoratori addetti a servizi di riassetto e di pulizia dei locali.

**D.M. 5 luglio 1973**

Applicazione della convenzione dello O.I.L. n. 89 sul lavoro notturno delle donne nelle aziende industriali.

**D.M. 17 dicembre 1973**

Istituzione della commissione nazionale per i problemi dell'occupazione femminile.

**D.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026**

Regolamento di esecuzione della L. 30 dicembre 1971, n. 1204 (2), sulla tutela delle lavoratrici madri.

**L. 9 dicembre 1977, n. 903**

Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro.

**L. 22 maggio 1978, n. 194**

Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza.

**L. 5 agosto 1981, n. 442**

Abrogazione della rilevanza penale della causa d'onore.

**D.M. 8 ottobre 1982**

Istituzione del Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento e di opportunità delle lavoratrici.

**D.M. 2 dicembre 1983**

Istituzione del Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento e uguaglianza di opportunità fra lavoratori e lavoratrici.

**[D.L. 13 marzo 1988, n. 69 \(art.2\)](#)**

Norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti.

**[D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395 \(art. 16\)](#)**

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93 (2), relativo al triennio 1988-1990.

**[L. 23 agosto 1988, n. 400 \(art. 19\)](#)**

Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

**[D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333 \(art.28\)](#)**

Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 23 dicembre 1989 concernente il personale del comparto delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dei comuni, delle province, delle comunità montane, loro consorzi o associazioni, di cui all'art. 4, D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68.

**[L. 6 agosto 1990, n. 223 \(art. 11\)](#)**

Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato.

**[L. 10 aprile 1991, n. 125](#)**

Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro.

**[L. 23 luglio 1991, n. 223 \(artt. 5 e 6\)](#)**

Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro.

**[L. 5 febbraio 1992, n. 104](#)**

Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

**[L. 25 febbraio 1992, n. 215](#)**

Azioni positive per l'imprenditoria femminile.

**[D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533 \(art. 2\)](#)**

Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica.

**[D.Lgs. 9 settembre 1994, n. 566 \(art. 2\)](#)**

Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di tutela del lavoro minorile, delle lavoratrici madri e dei lavoratori a domicilio.

**[L. 8 agosto 1995, n. 332 \(artt. 4 e 5\)](#)**

Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa.

**[L. 6 febbraio 1996, n. 52 \(art. 18\)](#)**

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994.

**[L. 15 febbraio 1996, n. 66](#)**

Norme contro la violenza sessuale.

**[Dir.P.C.M. 27 marzo 1997](#)**

Azioni volte a promuovere l'attribuzione di poteri e responsabilità alle donne, a riconoscere e garantire libertà di scelte e qualità sociale a donne e uomini.

**[L. 7 agosto 1997, n. 266 \(art. 6\)](#)**

Interventi urgenti per l'economia.

**[D.P.C.M. 28 ottobre 1997, n. 405](#)**

Regolamento recante istituzione ed organizzazione del Dipartimento per le pari opportunità nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

**[D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469 \(art. 2\)](#)**

Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

**[L. 27 maggio 1998, n. 165, \(art. 4\)](#)**

Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale ed alla L. 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni .

**[L. 3 agosto 1998, n. 269](#)**

Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù.

**[L. 23 dicembre 1998, n. 448 \(art. 66\)](#)**

Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.

**[L. 5 febbraio 1999, n. 25 \(art. 17\)](#)**

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1998.

**[L. 9 febbraio 1999, n. 30 \(artt. 8, 20, 27\)](#)**

Ratifica ed esecuzione della Carta sociale europea, riveduta, con annesso, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996.

**[L. 17 maggio 1999, n. 144 \(artt. 45, 47\)](#)**

Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali.

**[L. 3 giugno 1999, n. 157 \(art.3\)](#)**

Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici.

**[D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303 \(art. 2\)](#)**

Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

**[L. 20 ottobre 1999, n. 380](#)**

Delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile.

**[D.Lgs. 26 novembre 1999, n. 532](#)**

Disposizioni in materia di lavoro notturno, a norma dell'articolo 17, comma 2, della L. 5 febbraio 1999, n. 25.

**[L. 3 dicembre 1999, n. 493](#)**

Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici.

**[L. 23 dicembre 1999, n. 488 \(art. 49\)](#)**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria 2000).

**[D.Lgs. 31 gennaio 2000, n. 24](#)**

Disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e

avanzamento del personale militare femminile nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza, a norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 20 ottobre 1999, n. 380.

**[D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61](#)**

Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES.

**[L. 8 marzo 2000, n. 53](#)**

Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città.

**[D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 196](#)**

Disciplina dell'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell'articolo 47 della L. 17 maggio 1999, n. 144.

**[D.M. 21 luglio 2000, n. 278](#)**

Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4 della L. 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari.

**[D.P.R. 28 luglio 2000, n. 314](#)**

Regolamento per la semplificazione del procedimento recante la disciplina del procedimento relativo agli interventi a favore dell'imprenditoria femminile (n. 54, allegato 1 della L. n. 59 del 1997).

**[D.P.C.M. 4 agosto 2000 \(art. 2\)](#)**

Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

**[D.Lgs. 26 febbraio 2001, n. 100](#)**

Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, recante attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES.

**[L. 8 marzo 2001, n. 40](#)**

Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori.

**[D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151](#)**

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53.

**[D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 \(art. 57\)](#)**

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

**[L. 4 aprile 2001, n. 154](#)**

Misure contro la violenza nelle relazioni familiari.

**[D.M. 4 aprile 2002](#)**

Attuazione dell'art. 80, comma 12, della L. 23 dicembre 2000, n. 388. Tutela relativa alla maternità ed agli assegni al nucleo familiare per gli iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335.

**[D.L. 14 aprile 2003, n. 73](#)**

Disposizioni urgenti in materia di provvidenze per i nuclei familiari con almeno tre figli minori e per la maternità.

**D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 226**

Trasformazione della Commissione nazionale per la parità in Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 13 della L. 6 luglio 2002, n. 137.

**L. 19 febbraio 2004, n. 40**

Norme in materia di procreazione medicalmente assistita.

**L. 8 aprile 2004, n. 90 (art. 3)**

Norme in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo e altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell'anno 2004.

**D.M. 19 maggio 2004, n. 275**

Regolamento recante norme per l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 226.

**decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198**

Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246

## NORMATIVA REGIONALE

### REGIONE ABRUZZO

**L.R. 3 aprile 1990, n. 22**

Provvidenze a favore delle casalinghe.

**L.R. 11 giugno 1992, n. 42.**

Istituzione della Commissione per la realizzazione del "Progetto Donna".

**L.R. 2 maggio 1995, n. 95 (art. 6)**

Provvidenze in favore della famiglia.

**L.R. 17 maggio 1995, n. 111, (art. 1)**

Formazione professionale.

**L.R. 22 dicembre 1995, n. 143**

Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione per l'imprenditoria femminile.

**L.R. 22 luglio 1997, n. 67.**

Disposizioni a tutela della maternità delle donne non occupate.

**L.R. 16 settembre 1997, n. 101, (art. 6)**

Modifiche ed integrazioni alla vigente legislazione regionale di sostegno alla occupazione ed istituzione di un Fondo unico per le Politiche del lavoro.

**L.R. 10 luglio 1998, n. 55, (art. 4)**

Legge quadro in materia di politiche regionali di sostegno all'occupazione.

**L.R. 18 maggio 2000, n. 88**

Commissione permanente per la realizzazione delle pari opportunità, della parità giuridica e sostanziale tra uomini e donne e la promozione di azioni

positive.

[L.R. 20 luglio 2002, n. 16, \(art. 2\)](#)

Interventi a sostegno dell'economia.

[L.R. 17 aprile 2003, n. 7, \(art. 6\)](#)

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2003).

## **REGIONE BASILICATA**

[L.R. 29 novembre 1982, n. 39](#)

Concessione di assegno integrativo di natalità alle lavoratrici autonome.

[L.R. 20 gennaio 1988, n. 1](#)

Tutela della salute psico-fisica della donna e del nascituro.

[L.R. 26 novembre 1991, n. 27](#)

Norme relative alla costituzione della Commissione regionale per le parità e le pari opportunità tra uomo e donna.

[L.R. 29 marzo 1999, n. 9](#)

Istituzione di un fondo di solidarietà a favore di donne e minori di reati di violenza sessuale.

[L.R. 5 aprile 2000, n. 32, \(art. 4\)](#)

Nuove norme per l'effettuazione delle nomine di competenza regionale.

[L.R. 14 aprile 2000, n. 45, \(art. 2\)](#)

Interventi a favore della famiglia.

## **PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO**

[L.P. 10 agosto 1989, n. 4](#)

Interventi per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna.

[L.P. 6 novembre 1989, n. 10](#)

Istituzione del servizio "Casa delle donne".

[L.P. 8 gennaio 1993, n. 1, \(art.1\)](#)

Interventi provinciali per lo sviluppo dell'economia cooperativa.

[D.P.P. 4 ottobre 2001, n. 57](#)

Regolamento concernente le modalità di erogazione dell'assegno ai nuclei familiari e dell'assegno di maternità.

[D.P.P. 11 aprile 2003, n. 12](#)

Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 6 novembre 1989, n. 10 - "Istituzione del servizio casa delle donne".

## **REGIONE CALABRIA**

[L.R. 26 gennaio 1987, n. 4](#)

Istituzione della commissione per l'uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità fra uomo e donna.

[L.R. 19 aprile 1995, n. 22](#)

Istituzione Progetto Donna.

## **REGIONE CAMPANIA**

**[L.R. 16 febbraio 1977, n. 14](#)**

Istituzione della Consulta regionale femminile.

**[L.R. 4 maggio 1987, n. 26](#)**

Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione della parità dei diritti e delle opportunità tra uomo e donna.

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**[L.R. 27 gennaio 1986, n. 3](#)**

Istituzione della Commissione per la realizzazione della parità fra uomo e donna.

**[L.R. 14 agosto 1989, n. 27](#)**

Norme concernenti la realizzazione di politiche di sostegno alle scelte di procreazione ed agli impegni di cura verso i figli.

**[L.R. 16 maggio 1994, n. 21, \(art. 1\)](#)**

Norme per la formulazione e l'adozione dei Piani comunali di regolazione degli orari (P.R.O.) ai sensi dell'art. 36, comma 3, della legge n. 142 del 1990.

**[L.R. 25 novembre 1996, n. 45, \(artt. 3, 10, 13\)](#)**

Misure di politica regionale del lavoro.

**[L.R. 12 marzo 2003, n. 2, \(artt. 2, 5, 8, 9\)](#)**

Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

**REGIONE FRIULI-VENEZIA-GIULIA**

**[L.R. 21 maggio 1990, n. 23](#)**

Istituzione di una Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna.

**[L.R. 14 gennaio 1998, n. 1, \(artt. 2, 2 quater, 7, 14, 16, 82, 88\)](#)**

Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale.

**[L.R. 16 agosto 2000, n. 17](#)**

Realizzazione di progetti antiviolenza e istituzione di centri per donne in difficoltà.

**REGIONE LAZIO**

**[L.R. 15 novembre 1993, n. 64](#)**

Norme per l'istituzione di centri antiviolenza o case rifugio per donne maltrattate nella Regione Lazio.

**[L.R. 8 giugno 1995, n. 43](#)**

Istituzione del servizio di assistente familiare.

**[L.R. 25 luglio 1996, n. 29, \(art. 3, 7, 10\)](#)**

Disposizioni regionali per il sostegno all'occupazione.

**[L.R. 13 dicembre 1996, n. 51](#)**

Interventi a sostegno dell'imprenditoria femminile nella Regione Lazio.

**[L.R. 1 settembre 1999, n. 22, \(art. 3\)](#)**

Promozione e sviluppo dell'associazionismo nella Regione Lazio.

## **REGIONE LIGURIA**

### **[L.R. 2 settembre 1976, n. 26](#)**

Assistenza alla famiglia, alla maternità, all'infanzia, all'età evolutiva.

### **[L.R. 16 dicembre 1988, n. 70](#)**

Istituzione di una commissione per la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna in materia di lavoro.

### **[L.R. 22 agosto 1989, n. 35](#)**

Istituzione della Consulta regionale per i problemi della unificazione europea e della Consulta femminile regionale.

### **[L.R. 5 novembre 1993, n. 52, \(artt. 1, 13, 17\)](#)**

Disposizioni per la realizzazione di politiche attive del lavoro.

### **[L.R. 6 aprile 1995, n. 24](#)**

Tutela della gravidanza, della nascita e del neonato.

### **[L.R. 20 aprile 1995, n. 29, \(art. 5\)](#)**

Fondo di rotazione per agevolare le piccole imprese nella fase di avvio della loro attività.

### **[L.R. 30 ottobre 1995, n. 49, \(art. 3\)](#)**

Provvedimenti per l'assistenza tecnica e per servizi innovativi alle imprese artigiane.

### **[L.R. 15 maggio 1996, n. 22, \(art. 1\)](#)**

Interventi regionali per favorire l'occupazione in lavori socialmente utili.

### **[Reg. 19 maggio 1997, n. 2](#)**

Codice di comportamento contro le molestie e gli atti lesivi della dignità personale sul luogo di lavoro.

### **[L.R. 20 agosto 1998, n. 27, \(art. 1\)](#)**

Disciplina dei servizi per l'impiego e della loro integrazione con le politiche formative e del lavoro.

## **REGIONE LOMBARDIA**

### **[L.R. 2 maggio 1992, n. 16](#)**

Istituzione e funzioni della «Commissione regionale per la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna».

### **[L.R. 6 aprile 1995, n. 14, \(art. 4\)](#)**

Norme per le nomine e designazioni di competenza della Regione.

### **[L.R. 16 dicembre 1996, n. 34, \(art. 2\)](#)**

Interventi regionali per agevolare l'accesso al credito alle imprese artigiane.

## **REGIONE MARCHE**

### **[L.R. 18 aprile 1986, n. 9](#)**

Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna.

### **[Reg. 10 ottobre 1994, n. 39](#)**

Norme per il funzionamento del Comitato per le pari opportunità in attuazione dell'art. 28 dell'allegato alla L.R. n. 29 del 1990.

### **[L.R. 20 ottobre 1994, n. 41](#)**

Promozione di azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna in

attuazione della legge 10 aprile 1991, n. 125.

**[L.R. 20 maggio 1997, n. 31, \(art. 1\)](#)**

Interventi per sostenere e favorire nuova occupazione ed istituzione dell'osservatorio regionale sul mercato del lavoro.

**[L.R. 10 agosto 1998, n. 30, \(artt. 2, 4\)](#)**

Interventi a favore della famiglia.

**[L.R. 9 novembre 1998, n. 38, \(art. 5\)](#)**

Assetto delle funzioni in tema di collocamento, servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro.

## **REGIONE MOLISE**

**[L.R. 8 maggio 1995, n. 24, \(artt. 2, 3, 11, 12, 24, 35\)](#)**

Promozione e sviluppo dell'imprenditorialità ed interventi per il mantenimento dell'occupazione.

**[L.R. 13 aprile 2000, n. 23](#)**

Nuova disciplina della Commissione regionale per la parità e le pari opportunità.

## **REGIONE PIEMONTE**

**[L.R. 12 novembre 1986, n. 46](#)**

Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità fra uomo e donna.

**[L.R. 29 ottobre 1992, n. 43](#)**

Informazione, promozione, divulgazione di azioni positive per la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna.

**[L.R. 14 giugno 1993, n. 28, \(artt. 1, 2, 3, 10\)](#)**

Misure straordinarie per incentivare l'occupazione mediante la promozione e il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e per l'inserimento in nuovi posti di lavoro rivolti a soggetti svantaggiati.

**[L.R. 6 aprile 1995, n. 52, \(art. 1\)](#)**

Norme per la formulazione e l'adozione dei piani comunali di coordinamento degli orari P.C.O. ai sensi dell'art. 36, comma 3, della legge n. 142 del 1990.

**[L.R. 13 aprile 1995, n. 63, \(artt. 1, 2\)](#)**

Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale.

**[L.R. 9 luglio 1996, n. 44](#)**

Istituzione della Consulta delle elette del Piemonte.

## **REGIONE PUGLIA**

**[L.R. 9 giugno 1980, n. 70](#)**

Istituzione della Consulta regionale femminile.

**[L.R. 30 aprile 1990, n. 16](#)**

Commissione regionale per le pari opportunità fra uomo e donna in materia di lavoro.

**[L.R. 11 dicembre 2000, n. 24, \(art. 10\)](#)**

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere, mercati e commercio, turismo, sport, promozione culturale,

beni culturali, istruzione scolastica, diritto allo studio e formazione professionale.

#### **REGIONE SARDEGNA**

**[L.R. 13 giugno 1989, n. 39](#)**

Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione della parità tra uomini e donne.

**[L.R. 3 novembre 2000, n. 20](#)**

Istituzione della Consulta delle elette della Sardegna.

**[L.R. 28 dicembre 2000, n. 26](#)**

Norme a sostegno all'imprenditoria femminile in attuazione della legge 25 febbraio 1992, n. 215.

#### **REGIONE SICILIA**

**[L.R. 7 maggio 1977, n. 27](#)**

Istituzione della Consulta regionale femminile.

**[L.R. 23 maggio 1991, n. 35, \(artt. 7, 8\)](#)**

Modifiche ed integrazioni alla legislazione regionale in materia di artigianato. Norme in favore delle casalinghe.

**[L.R. 23 dicembre 2000, n. 31](#)**

Interventi a favore dell'imprenditoria femminile.

**[L.R. 29 dicembre 2003, n. 21, \(art. 13\)](#)**

Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2004.

#### **REGIONE TOSCANA**

**L.R. 23 febbraio 1987, n. 14.**

Istituzione della commissione regionale per la promozione di condizioni di pari opportunità tra uomo e donna

#### **PROVINCIA AUTONOMA TRENTO**

**[L.P. 5 settembre 1988, n. 31](#)**

Interventi per la realizzazione delle pari opportunità fra uomo e donna.

**[L.R. 25 luglio 1992, n. 7](#)**

Interventi di previdenza integrativa a favore delle persone casalinghe, dei lavoratori stagionali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

**[L.P. 10 dicembre 1993, n. 41](#)**

Interventi per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna.

**[L.P. 13 dicembre 1999, n. 6, \(art. 22\)](#)**

Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizioni in materia di commercio.

#### **REGIONE UMBRIA**

**[L.R. 21 ottobre 1981, n. 69, \(art. 2\)](#)**

Norme sul sistema formativo regionale.

**[L.R. 18 novembre 1987, n. 51](#)**

Centro per la realizzazione della parità e delle pari opportunità tra uomo e

donna.

**[L.R. 27 dicembre 1989, n. 45](#)**

Modificazioni ed integrazioni della L.R. 18 novembre 1987, n. 51: «Istituzione del Centro per la realizzazione della parità e della pari opportunità tra uomo e donna» e della L.R. 1° settembre 1988, n. 40 «Ordinamento degli uffici regionali».

**[L.R. 23 gennaio 1997, n. 3, \(art. 2\)](#)**

Riorganizzazione della rete di protezione sociale regionale e riordino delle funzioni socio-assistenziali.

**[L.R. 25 novembre 1998, n. 41, \(art. 1\)](#)**

Norme in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego.

**REGIONE VALLE D'AOSTA**

**[L.R. 27 maggio 1998, n. 44](#)**

Iniziative a favore della famiglia.

**[L.R. 31 marzo 2003, n. 7, \(art. 2\)](#)**

Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego.

**REGIONE VENETO**

**[L.R. 30 dicembre 1987, n. 62](#)**

Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna.

**[L.R. 30 gennaio 1990, n. 10, \(art. 6\)](#)**

Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro.

**[L.R. 29 aprile 1997, n. 13](#)**

Istituzione della Consulta delle elette del Veneto.

**[L.R. 16 dicembre 1997, n. 41](#)**

Abuso e sfruttamento sessuale: interventi a tutela e promozione della persona.

**[L.R. 16 dicembre 1998, n. 31, \(art. 19, 33\)](#)**

Norme in materia di politiche attive del lavoro, formazione e servizi all'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

**[L.R. 16 dicembre 1999, n. 55, \(art. 1\)](#)**

Interventi regionali per la promozione dei diritti umani, la cultura di pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà.

**[L.R. 20 gennaio 2000, n. 1](#)**

Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell'imprenditoria femminile.